



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 3087 del 28/10/2019

Classifica: 008.11.01

Anno 2019

(7098881)

<i>Oggetto</i>	RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT.214 E 216 DEL DLGS. 152/06 E SMI DELLA DITTA ISOLMA S.R.L (P.IVA 01852210481)
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIPARTIMENTO TERRITORIALE
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

LANBA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte IV e in particolare gli artt. 214 e 216 relativi alle procedure semplificate;
- il D.M. 05/02/98 e smi “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97”;
- la L.R. 18/05/1998, n° 25 e smi “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
- la L.R. 12/07/2019 n.42 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle funzioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019. Modifiche alla L.R. 22/2015”

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 3087 del 28/10/2019

- la D.G.R.T. 743 del 3/06/2019 “Determinazioni organizzative a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n.129/19”
- la D.G.R.T 971 del 22/07/2019 “Attuazione L.R. 42/2019: Procedure di avvalimento”
- la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L. n.241/1990 s.m.i. e la L.R. n.40/2009 s.m.i.;
- il D.P.R. n.160 del 7/9/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”

Premesso:

- che la pratica è stata istruita dalla Regione Toscana - Direzione ambiente ed energia, Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, ai sensi della Legge regionale n. 42/2019 e della Deliberazione GRT n. 971/2019 per le iscrizioni e le verifiche di cui agli articoli n. 215, comma 3, e n. 216, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;
- che la Regione Toscana ha trasmesso alla Città Metropolitana gli esiti dell'istruttoria con nota Prot. 0345932 del 17/09/2019;
- che la società ISOLMA s.r.l ha presentato al SUAP del Comune di Calenzano il 20/02/2018 prot. SUAP n.5120 (Pratica SUAP n. 83/2018), in atti alla Regione Toscana prot. n. 98321 del 21/02/2018, comunicazione di rinnovo d'iscrizione al Registro Provinciale ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per la gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di via Pratignone 56 Calenzano (FI);
- che nella comunicazione di rinnovo la società ISOLMA s.r.l. dichiara di condurre l'attività di recupero di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai punti 7.1 dell'Allegato 1 del DM 05/02/1998, in particolare rifiuti con CER 170904 e 170802, in un impianto caratterizzato da uno stoccaggio istantaneo complessivo di messa in riserva pari a 40 t ed una quantità di messa in riserva annua totale dell'impianto di 300 t/anno;
- che la Società, ha dichiarato che l'attività rientra nei casi di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 59/2013 e pertanto è esclusa dall'obbligo di presentazione di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;
- che l'impianto in oggetto non rientra nel punto 7 lettera “z.b” dell'Allegato IV, parte II del D.Lgs 152/06, come dichiarato dalla stessa Società, e quindi non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di VIA, in quanto prevede che i progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di

VIA, siano quelli con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, e nei quali siano condotte operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs 152/06.;

- che le quantità massime di rifiuti non pericolosi sottoposti all'attività di recupero di messa in riserva rispettano quelle di cui all'allegato 4 suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998;
- che con Atto della Provincia di Firenze n. 3203 del 26/08/2008 la società ISOLMA s.r.l, era stata iscritta al N. 592 del Registro delle Imprese per attività recupero rifiuti non pericolosi di cui all'art.216 del Dlgs 152/2006 c/o impianto ubicato nel Comune di Calenzano (FI), Sede Legale e Operativa: Via del Pratignone 54/56, Calenzano (FI) – Legale Rappresentante della Società, Fabbri Luciano;
- che rispetto alla prima iscrizione è variato il legale rappresentante della ditta come risulta nella comunicazione presentata il 20/02/2018: non è più il Sig. F. L. ma la Sig.ra M. F.;

Considerato:

che dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio, trasmessa alla Città Metropolitana dal Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, è risultata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

Dato atto inoltre che l'Ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è l'Ufficio Ambiente del Dipartimento Sviluppo Area Territoriale della Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour 1, 50123 Firenze.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinamento del Dipartimento "Sviluppo Area Territoriale" e della Direzione "Patrimonio e TPL";

DETERMINA

1) Di rinnovare l'iscrizione al N. 592 del Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la società ISOLMA s.r.l (P.IVA 01852210481) con sede legale in Via del Pratignone 54/56, Calenzano (FI), per la gestione in

forma semplificata di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto posto in via di Pratignone 56 Calenzano (FI);

2) Di rilasciare alla predetta Società il certificato d'iscrizione come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Atto, contenente le tipologie e quantità di rifiuti stoccati ai sensi del DM 05/02/98;

3) Di stabilire e dare atto che:

a) il rilascio del presente certificato non sostituisce le autorizzazioni, concessioni e/o nullaosta richiesti per la gestione dell'attività e di competenza di altri settori, amministrazioni e/o enti preposti alla tutela dell'ambiente, del territorio, della salute dell'uomo e della sicurezza sul lavoro;

b) il presente certificato è valido 5 anni dalla comunicazione di iscrizione (presentata al SUAP del Comune di Calenzano il 20/02/2018 prot. SUAP n.5120) al registro Provinciale di Firenze ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i., per la gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi, e dunque fino al 19/02/2023;

c) al momento del rinnovo, la comunicazione ai sensi del comma 5, art. 216, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere presentata a questo Ufficio, tramite il SUAP competente, 120 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione sopra riportata;

d) qualsiasi variazione societaria, dei requisiti personali, delle caratteristiche tecniche dell'impianto deve essere tempestivamente comunicata a questo ufficio tramite il SUAP competente;

e) l'accertamento delle caratteristiche di non pericolosità del rifiuto e la conseguente responsabilità resta a carico del gestore dell'impianto di recupero che dovrà accertare, con una frequenza e modalità valutate caso per caso, le caratteristiche proprie del rifiuto;

f) i materiali in uscita dovranno essere recuperati nei modi rispettivamente previsti dai singoli punti di identificazione del D.M 5 febbraio 1998, rispettivamente come rifiuti recuperabili o come materie prime secondarie. Nel caso in cui dei materiali in uscita dall'impianto non abbiano le caratteristiche di Materie Prime Secondarie o di prodotti, ma siano identificati come rifiuti, gli stessi, in uscita dall'impianto, dovranno essere accompagnati da formulario di identificazione;

g) per i punti in cui viene effettuata la sola attività di messa in riserva, la Ditta dovrà inviare i rifiuti al recupero conformemente alle operazioni descritte nel relativo punto dell'All.1, suball.1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

h) per l'effettuazione delle operazioni di recupero, dovrà essere rispettato oltre che il singolo punto descrittivo dell'attività, quanto previsto dalle norme del D.M 5 febbraio 1998 e s.m.i. e suoi allegati. In particolare nel caso di effettuazione di operazione R13, dovrà essere rispettato anche il comma 8,

dell'art. 6 del suddetto D.M. che regola il passaggio di rifiuti riutilizzabili da operazione R13 (messa in riserva) ad altra R13.

i) ai sensi del comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, la società è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale entro il 30 aprile di ogni anno, in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M 350 del 21 luglio 1998, effettuando il pagamento sul conto corrente avente i seguenti estremi:

- codice IBAN: IT81K0200802837000101176799
- Intestazione: "Città Metropolitana di Firenze";
- Causale: "Diritto iscrizione annuale registro recupero rifiuti - Art. 216 del D.Lgs. 152/06."

4) Di trasmettere il presente Atto al SUAP del Comune di Calenzano per la sua trasmissione alla società ISOLMA s.r.l, dandone comunicazione al presente ufficio, all'Azienda USL Toscana Centro, all'ARPAT, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana, all'Ufficio Urbanistica e Ambiente del Comune;

5) Di precisare, altresì, che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fa salvi i diritti di terzi;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente Atto.

Firenze 28/10/2019

**TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”